

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara  
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale  
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro  
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032  
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15  
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28  
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154  
 tel. · fax 0321.824.230  
 tel. 0321.829.903

## CIRCOLARE DEL 28/04/2009

### **NOVITÀ IN MATERIA DI IVA IN VIGORE DA OGGI (28 APRILE 2009)**

#### **1 PAGAMENTO DELL'IVA "PER CASSA" (si vedano le precedenti circolari)**

Viene stabilito che l'IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di cessionari e committenti che acquistano nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arte o professione, deve essere versata al momento dell'incasso del corrispettivo. **Il regime è facoltativo e può riguardare anche solo una parte delle fatture emesse.**

#### **1.1 Soggetti beneficiari**

Possono applicare il regime dell'esigibilità differita solo le imprese (ditte individuali e società) ed i professionisti con un volume di affari realizzato nell'anno precedente non superiore ad Euro 200.000,00. In caso di superamento del limite anzidetto il regime cessa di avere applicazione, anche in corso d'anno. Occorre quindi monitorare costantemente l'importo imponibile delle fatture emesse per non correre il rischio di superare detto limite.

#### **1.2 Effetti dell'esigibilità differita**

L'esigibilità differita comporta che:

- le fatture vengano emesse ed annotate nei termini ordinari su appositi registri IVA transitori;
- l'IVA sia contabilizzata solo al momento dell'incasso del corrispettivo sui registri ordinari. Se risultano incassi frazionati, l'imposta è contabilizzata in proporzione;
- per il cessionario o committente (ossia chi riceve la fattura di acquisto ad esigibilità differita) la detrazione possa essere esercitata solo quando egli ha pagato il corrispettivo.

#### **1.3 Limite temporale**

L'imposta diventa comunque esigibile, anche se il pagamento non è avvenuto, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Tale limite non si applica nell'ipotesi in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato ad una procedura concorsuale od esecutiva. In tal caso, la sospensione dovrebbe operare fino a quando il creditore non incassi il corrispettivo, comprendente anche l'IVA.

#### **1.4 Annotazioni da riportare in fattura**

A differenza dell'esigibilità differita prevista per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, che opera, in via presuntiva, anche senza l'espressa indicazione in fattura, il differimento dell'esigibilità in esame presuppone che la fattura rechi, ben evidenziata, l'annotazione "operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 7, D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009".

#### **1.5 Soggetti esclusi**

La norma non si applica alle operazioni effettuate:

- da soggetti che si avvalgono dei regimi speciali di applicazione dell'IVA (es. agricoltura, intrattenimenti, ecc.);
- nei confronti di cessionari o committenti che applicano il meccanismo del "reverse charge", in quanto il cedente o prestatore non addebita l'imposta, mentre la controparte ne esercita la detrazione contestualmente al versamento;
- nei confronti dei "privati". Quindi ogni volta che si deve emettere fattura occorre prestare particolare attenzione alla natura dei soggetti destinatari.

## STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara  
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale  
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro  
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032  
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15  
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28  
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154  
 tel. · fax 0321.824.230  
 tel. 0321.829.903

**1.6 Decorrenza e disposizioni attuative**

La presente disposizione entra in vigore il 28 aprile 2009.

**1.7 Applicazione pratica**

La scelta di adottare l'IVA "per cassa" comporta **indubbie complicazioni sul piano contabile, con aggravio di costi per la sua gestione. Chi la utilizza deve essere in grado di gestirla al meglio.**

Sebbene non siano ancora state diffuse le modalità tecniche di applicazione, si ritiene di fornire i seguenti accorgimenti:

*Per i Clienti che tengono i registri IVA a mano:* istituire appositi registri di acquisto e di vendita ove registrare, rispettivamente, le fatture di acquisto e le fatture emesse con IVA ad esigibilità differita. Al momento dei pagamenti/incasso i relativi importi devono essere girati nei registri ordinari e concorrono alla liquidazione del periodo.

*Per i Clienti che tengono i registri IVA meccano graficamente:* consultare il proprio fornitore di software per la miglior gestione dei registri.

*Per i Clienti che si avvalgono di questo Studio per la tenuta dei registri IVA:* oltre alla gestione delle fatture, occorre segnalare con precisione le date dei pagamenti/incassi delle fatture emesse/di acquisto ad esigibilità differita.

Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese, 28 aprile 2009